

Delibera n. 82/2023

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna – periodo tariffario 2023 - 2026. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017.

L'Autorità, nella sua riunione del 28 aprile 2023

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE, ed in particolare l'articolo 76, commi 1 e 2;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 1, comma 11-bis;
- VISTA** la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante "*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 106/2016 - Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*", ed in particolare i capitoli 1 (Ambito di applicazione), 3 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 4 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 5 (Esito della consultazione) e 6 (Attività di vigilanza) del Modello 1 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la nota del 17 gennaio 2023, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 790/2023, e la relativa documentazione a corredo, assunta agli atti dell'Autorità ai prott. 791/2023 e 792/2023, con cui la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (di seguito: AdB), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna, ha notificato all'Autorità l'avvio, in data 31 gennaio 2023, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2023-2026, in applicazione del Modello;
- VISTA** in particolare la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che AdB ha trasmesso all'Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale ai fini della consultazione, in merito ai contenuti della suddetta proposta;
- VISTA** la delibera n. 13/2023 del 27 gennaio 2023, recante "*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna – periodo tariffario 2023-2026. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017*";

VISTA

la nota del 7 marzo 2023, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 3624/2023, con cui AdB ha provveduto alla formale trasmissione all'Autorità del verbale dell'audizione degli utenti del 2 marzo 2023 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2023-2026, con il raggiungimento del parere favorevole degli utenti;

CONSIDERATO

che l'istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto, tra l'altro:

- la partecipazione alla citata audizione degli utenti aeroportuali;
- la valutazione della documentazione prodotta da AdB, al fine di verificarne la coerenza con il Modello;
- la trasmissione alla società AdB, con nota prot. 4788/2023 del 27 marzo 2023, di una richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali riguardo ad una serie di problematiche di carattere tecnico-economico rilevate nella proposta tariffaria pervenuta, nonché la valutazione della documentazione conseguentemente trasmessa da AdB con nota del 5 aprile 2023 (prot. ART 9202/2023);
- l'audizione del gestore, tenutasi in data 12 aprile 2023 (come da verbale prot. ART 10458/2023), nel corso della quale sono stati in particolare acquisiti alcuni ulteriori necessari elementi informativi rispetto a quanto rappresentato dal gestore stesso con la citata nota prot. ART 9202/2023;
- la trasmissione da parte di AdB, in esito a tale audizione, delle integrazioni documentali e chiarimenti risultati ancora necessari, infine pervenuti con nota prot. ART 10016/2023 del 14 aprile 2023, nonché - tra l'altro, con riferimento alle previsioni di traffico - con nota prot. ART 10525/2023 del 18 aprile 2023;

CONSIDERATO

che, al fine della acquisizione della definitiva attestazione di conformità, risulta necessario che AdB provveda all'elaborazione di una proposta tariffaria emendata in considerazione dei seguenti aspetti, emersi dall'istruttoria svolta:

- a) ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 4.1.2, punti 2, lettera b), e punto 3, lettera d) del Modello, le previsioni di traffico devono essere elaborate tenendo conto delle tendenze evolutive espresse da Organismi di riferimento del settore (Eurocontrol, IATA, etc.) ed eventuali disallineamenti rispetto a tali tendenze devono essere motivati adeguatamente dal gestore;
- b) ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8.2.1, punto 2, del Modello, le tipologie di costo di natura straordinaria, nonché quelle non ascrivibili all'ordinario processo produttivo, devono essere escluse dal novero degli oneri ammissibili in tariffa;
- c) ai sensi del paragrafo 8.3.1., punto 1, del Modello, che richiama i punti 49, 54 e 64 delle Linee guida ENAC approvate con decreto interministeriale n. 231 del 17 novembre 2008 pubblicato sulla G.U. n 42 del 20 febbraio 2009,
 - per le voci di costo di diretta pertinenza di una pluralità di prodotti, l'allocazione a ciascuno di essi deve avvenire il più oggettivamente ed analiticamente possibile sulla base di *driver* specifici;
 - tra i costi generali devono rientrare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, o essere a questi assimilati, tra l'altro, quelli relativi al funzionamento degli uffici

- della società di gestione;
- per la costruzione della contabilità regolatoria il gestore si deve basare su alcuni principi, tra cui quello di pertinenza e di causalità.
- d) ai sensi del paragrafo 8.5, punto 9, gli oneri per espropriazione di aree possono essere ammessi a tariffa nei limiti della quota di stretta pertinenza dei prodotti *aviation* soggetti a regolazione tariffaria per i quali tali aree sono strumentali;
- e) ai sensi del paragrafo 8.6, punto 3, del Modello, salvo documentate eccezioni, per l'ammortamento tecnico-economico dei beni in gestione devono essere utilizzate le aliquote riportate al medesimo paragrafo;
- f) ai sensi del paragrafo 8.4.1 e del paragrafo 8.10.2, punto 1, del Modello, il gestore provvede alla definizione, in via programmatica, del parametro tariffario v , determinando i costi regolatori stimati per oneri incrementali legati all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, la cui manifestazione sia già prevedibile all'Anno ponte di ciascun periodo tariffario;
- g) ai sensi del paragrafo 8.13, punto 2, del Modello, il margine eccedente derivante dall'applicazione del meccanismo di sostenibilità del rischio traffico deve essere calcolato come differenza tra i ricavi scaturiti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità, moltiplicata per il traffico effettivo consuntivato ed i ricavi scaturenti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità, applicata al traffico previsto ex ante, maggiorato/ridotto del +/- Y% (ricavi soglia); inoltre, non deve essere prevista alcuna capitalizzazione di detto margine eccedente a valere sulla prima annualità del periodo regolatorio 2023-2026;
- h) ai fini della determinazione del parametro tariffario ϵ ai sensi del paragrafo 8.14.4, punto 5, del Modello, gli obiettivi di miglioramento del Piano Qualità sono fissati – *ex ante* e per ogni singolo anno – in termini di incremento del valore dei singoli indicatori analitici di ciascun set, rispetto al valore rilevato all'Anno base; a tal riguardo va evidenziato che, secondo quanto previsto dal capitolo 2, punto 2, del Modello, l'Anno base deve corrispondere con l'ultimo esercizio per il quale sia disponibile un bilancio approvato nelle forme prescritte e certificato da società di revisione contabile;

RITENUTO

pertanto che la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da AdB, valutata rispetto al Modello, risulti condizionata all'applicazione di correttivi in relazione ai rilevati profili;

VISTA

la relazione istruttoria, prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2023-2026, presentata a seguito della consultazione dalla società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (di seguito: AdB), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna, e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato 1), valutata rispetto al

pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017 (di seguito: Modello), è condizionata all'applicazione dei seguenti correttivi:

- a) le previsioni di traffico elaborate da ultimo dal gestore, di cui alla nota prot. ART 10525/2023 del 18 aprile 2023, devono essere poste a base della dinamica tariffaria;
- b) le componenti di costo di natura straordinaria, nonché quelle non ascrivibili all'ordinario processo produttivo, afferenti alle "erogazioni liberali e contributi benefic." devono essere escluse dal novero degli oneri ammissibili in tariffa;
- c) con riguardo all'allocazione degli investimenti:
 - c.1) gli asset denominati "Piazzale AA/MM 3° lotto per base operativa", "Riqualfica Apron 1", "Piazzale aeromobili TAG", "Piazzale AA/MM Il Lotto", "Realizzazione fascia boscata" "Terreni e/o Acquisizioni di aree - P4" e "Palazzina Uffici" devono essere allocati nel rispetto del principio di pertinenza;
 - c.2) l'asset denominato "Riconfigurazione sala partenze Schengen" deve essere allocato nel rispetto dei principi di causalità e pertinenza;
- d) l'asset denominato "Terreni e/o Acquisizioni di aree - P4" deve essere ammesso, ai fini del computo tariffario, nei limiti della quota di stretta pertinenza dei prodotti *aviation* soggetti a regolazione tariffaria per i quali tali aree sono strumentali;
- e) per l'ammortamento tecnico-economico, salvo documentate eccezioni, devono essere utilizzate le aliquote di ammortamento individuate nella tabella di cui al paragrafo 8.6, punto 3, del Modello;
- f) il computo del parametro tariffario v deve essere effettuato:
 - f.1) al netto degli oneri per affitto di abitazione adibita ad alloggio del Direttore ENAC dello scalo di Bologna;
 - f.2) al netto degli oneri derivanti dalla pandemia da Covid-19 consuntivati nel 2021, e computando sui soli diritti aeroportuali 2023 gli oneri da Covid-19 consuntivati per l'annualità 2022;
 - f.3) includendo gli oneri relativi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo per ciascun anno del periodo tariffario, in ragione del preconsuntivo degli oneri incrementali legati all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, in modo che la variazione del valore attualizzato dei costi aggiuntivi stimati sia pari alla variazione del valore attualizzato dei ricavi aggiuntivi previsti, scontando gli importi al tasso di remunerazione nominale di cui al paragrafo 8.8 del Modello, al lordo delle imposte;
- g) il meccanismo di sostenibilità del rischio traffico deve essere applicato:
 - g.1) calcolando il margine eccedente come differenza tra (i) i ricavi scaturiti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità moltiplicata per il traffico effettivo consuntivato e (ii) i ricavi scaturenti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità, applicata al traffico previsto *ex ante*, maggiorato/ridotto del +/- Y% (ricavi soglia);
 - g.2) non prevedendo alcuna capitalizzazione del margine eccedente di cui alla lettera g.1) a valere sulla prima annualità del periodo regolatorio 2023-2026;
- h) il Piano della Qualità deve considerare come anno base quello corrispondente con l'ultimo esercizio per il quale sia disponibile un bilancio approvato nelle forme prescritte e certificato da società di revisione contabile;

2. si prescrive a AdB di:

- a) pubblicare sul proprio sito *web*, e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali ed all'Autorità, la proposta tariffaria, corretta in conformità a quanto previsto al punto 1 e corredata da un documento esplicativo dei correttivi apportati e dalla necessaria documentazione di supporto,

entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;

3. si prescrive inoltre a AdB di:

- a) applicare, con entrata in vigore in data 1° giugno 2023, ed in via temporanea fino al 31 agosto 2023, il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 2 marzo 2023;
- b) ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario, adottando i correttivi imposti dall'Autorità e conseguenti alla proposta emendata, elaborata in ottemperanza al punto 1, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° settembre 2023, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
- c) effettuare entro il 31 dicembre 2023 - come previsto dal paragrafo 5.1.4, punto 6, del Modello - l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la loro entrata in vigore ed il 31 agosto 2023;
- d) fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi del paragrafo 5.2 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, un'ampia e documentata informazione riguardo:
 - d.1) alla proposta tariffaria emendata, con aggiornamento del livello dei diritti ai correttivi imposti dall'Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 1° settembre 2023;
 - d.2) alla modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell'applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la data di effettiva entrata in vigore ed il 31 agosto 2023, dei correttivi imposti dall'Autorità;

4. l'inottemperanza a quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Torino, 28 aprile 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)